

Comune di Montalto Uffugo

Provincia di Cosenza

REPERTORIO N.

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CANILE
SANITARIO E RIFUGIO PER I CANI RANDAGI DEL COMUNE DI
MONTALTO UFFUGO – DURATA: TRE (3) ANNI - CIG: 9886006E38**

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilavent....., il giorno del mese di, presso la Residenza
Comunale di Montalto Uffugo , nell’Ufficio di Segreteria.

avanti di me, Dott.ssa Maria Luisa Mercuri, Segretario del Comune di Montalto
Uffugo, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi
i Signori:

a) Dott. Angelo Baffa, nato a Cosenza (CS) in data 07/10/1985, Codice Fiscale:
BFFNGL85R07D086D, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in
nome, per conto e nell’interesse del Comune di Montalto Uffugo, Codice Fiscale
00348990789, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizi
Finanziari, di seguito nel presente atto denominato semplicemente anche Comune;

b) nato a il e residente in, n.
(.....), Codice Fiscale:, in qualità di Amministratore legale dell’Impresa
....., Codice Fiscale e Partita I.V.A., con sede legale in (.....) ,
via....., di seguito nel presente atto denominato semplicemente
anche Appaltatore.

Detti componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario
comunale sono personalmente certo. Di comune accordo le parti sopra nominate, in
possesto dei requisiti di legge, rinunciano con il mio consenso all’assistenza di

testimoni.

Le parti come sopra costituite premettono:

- che con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Finanziario n.

..... del veniva indetta gara con procedura aperta e con

aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi

dell'art. 95, commi 1 e 5, del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di

ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi per la durata di tre anni,

decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla data del verbale di

consegna in via d'urgenza, qualora ricorrevano le condizioni di cui all'art. 38, comma

2, del D. Lgs. n. 50/2016,

- che con la stessa determinazione veniva impegnata la somma necessaria al servizio

di che trattasi, quella per le spese di pubblicazione del bando e contestualmente,

approvati il capitolato speciale d'appalto, lo schema del bando di gara, il disciplinare

di gara ed i relativi allegati;

- che l'importo stimato del servizio da appaltare per il ricovero di circa 130 cani

veniva indicato in euro 169.396,50 (esclusa I.V.A.) per ciascun anno per complessivi

euro **508.189,50** (esclusa I.V.A.);

- che l'importo giornaliero, da assoggettare al ribasso offerto in sede di gara, per ogni

singolo animale, onnicomprensivo di qualsiasi onere, mezzi e personale per

l'espletamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento veniva stabilito in

euro 3,57 (oltre I.V.A.), per ogni cane compreso gli oneri per la sicurezza ;

- che a seguito dell'espletamento della suddetta gara il servizio veniva aggiudicato

all'impresaavente sede in (.....) in Via

..... per l'importo complessivo di euro derivante dal

ribasso del per cento offerto sull'importo di euro **166.075,00** annui posto

a base di gara, oltre I.V.A. ai sensi di legge, giusta determinazione del Responsabile

Area Finanziaria n. del

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

Il Comune di Montalto Uffugo , come sopra rappresentato, rinnova all'impresa

....., come sopra rappresentata, che accetta senza riserva alcuna

l'affidamento del servizio Canile Sanitario, rifugio e dunque la cura, la custodia e

mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale di Montalto Uffugo.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile

ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui al

presente contratto sedotti e risultanti dal bando di gara e dal capitolato speciale

d'appalto.

Sono allegati al presente Contratto il Capitolato Speciale d'Appalto e l'offerta tecnica

dell'aggiudicatario, il quale si vincola a realizzare le migliori offerte per come

descritte nella relazione tecnica prodotta in sede di gara.

Art. 3 - Durata ed ammontare del contratto

L'affidamento del servizio di che trattasi ha la durata di anni tre a decorrere dalla data

di sottoscrizione.

Il corrispettivo netto giornaliero dovuto dal Comune all'appaltatore per ogni singolo

animale, onnicomprensivo di qualsiasi onere, mezzi e personale per l'espletamento

del servizio di cura, ricovero, custodia e mantenimento è pari ad euro, oltre

I.V.A., prezzo base per singolo cane al netto del ribasso offerto pari al%;

L'importo contrattuale annuo ammonta ad **euro** oltre I.V.A. ai sensi di legge.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad un anno. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Art. 4 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con quanto previsto dalla Legge n. 68 del 12.03.1999 ovvero

Le Parti danno atto che l'Appaltatore dichiara di non essere assoggettato alla normativa recata dalla Legge n. 68 del 12.03.1999.

Art. 5 - Osservanza delle norme

Nell'esecuzione del presente Contratto, l'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e in generale di tutte le norme vigenti nelle materie inerenti il servizio affidato, comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso del Contratto medesimo.

Art. 6 - Responsabilità dell'Appaltatore

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore assume la piena responsabilità dell'esatto adempimento delle obbligazioni in esso previste, della perfetta esecuzione del servizio in conformità al bando ed al capitolato speciale d'appalto.

È inoltre a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero del Comune per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione del servizio in parola.

Art. 7 - Adempimenti in materia antimafia.

Si prende atto che dalla informazione della Prefettura di Cosenza, riportante il prot.....del.....e di rileva che ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 03.06.1998, n. 252, a carico dell'impresa.....non risultano agli atti d'ufficio cause di divieto o di sospensione di procedimenti previsti dall'art. 67 e 76, comma ottavo, del D.lgs. 06.09.2011, n. 159, e che dalle verifiche eseguite non sono emersi elementi circa eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della.....;

Art. 8 – Garanzia definitiva

L'Appaltatore a garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto, ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ha costituito e presentato garanzia fidejussoria n..... ha emessa in data.....da.....Agenzia di....., per l'importo di....., pari al 10% dell'importo del presente contratto, ridotta del 50% ai sensi dell'art. 40 comma 7 del D.lgs. 163/2006, con quietanza di pagamento del, in scadenza all'..... in caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Committente avrà diritto di rivalersi sulla suddetta cauzione.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle

obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore.

Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Il Comune può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte ed in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 9 – Assicurazioni responsabilità civile verso terzi

L'Appaltatore ha, altresì, presentato la dovuta polizza assicurativa nella forma RCT, n. emessa da Agenzia di (cod. Ag. – cod. Subagenzia) con quietanza di pagamento del, in scadenza al

Art. 10 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito il servizio.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

Art. 11 – Codice di comportamento

L'Appaltatore per i propri dipendenti impegnati nel servizio oggetto del presente Contratto è obbligato all'osservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, Adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 10 del 26.01.2021 Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 15 del 04.02.2021.

Arti. 12 - Rapporti di lavoro con ex dipendenti del Comune di Montalto Uffugo

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto si rinvia a quanto previsto in merito dal capitolato speciale d'appalto, approvato con Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Finanziario n. del, e dalle norme del Codice Civile.

La Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare, con insindacabile e motivato giudizio, risolto il contratto, senza che occorra altra formalità all'infuori della semplice comunicazione del provvedimento amministrativo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata.

Qualora la Stazione Appaltante, intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà

sull'Appaltatore a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa con incameramento della cauzione, salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto.

E' inoltre a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero della Stazione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione del servizio in parola.

Arti. 14 – Cessione del contratto – Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto è consentito con i limiti e le modalità previste all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 15 – Recesso dal contratto

Per il recesso dal presente contratto si rinvia a quanto previsto dall'art. 32 del capitolato speciale d'appalto, approvato con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Finanziario n. del

Art. 17 – Definizione delle controversie

Per ogni controversia giudiziale il Tribunale competente per territorio è quello di Cosenza.

L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 18 – Pagamento del corrispettivo del servizio e cessioni del corrispettivo

Il corrispettivo del servizio sarà corrisposto all'appaltatore per come stabilito dall'art.

del capitolato speciale d'appalto, approvato con determinazione a contrarre del
Responsabile del Servizio Finanziario n. del

I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento e con accreditalmento,
nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi
della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, sul conto corrente
bancario acceso presso la – Filiale di - con IBAN
..... ed intestato all'Appaltatore.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il
relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del
pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dal punto precedente, nessuna responsabilità può
attribuirsi al Comune per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a
riscuotere.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 in materia di
scissione dei pagamenti, il Comune verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata
dall'Appaltatore sulla fattura emessa per il corrispettivo dovuto.

Art. 19 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme
dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.10.2010 e degli artt. 6 e 7 del D.L. n 187 del
12.11.2010, convertito dalla Legge n. 217 del 17.12.2010, assume senza eccezioni o
esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto
corrente bancario per come indicato nell'art. 19 del presente contratto.

Art. 20 – Elezione di domicilio

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale, ai fini di tutte le
comunicazioni inerenti il Contratto le parti eleggono domicilio:

Il Comune presso la sede del Comune di Montalto Uffugo .

L'Appaltatore presso la sede dello stesso.

Art. 21 – Spese contrattuali

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del presente contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione dello stesso.

A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbia a gravare sul servizio oggetto dell'appalto, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere sia intestato a nome del Comune o di altri.

Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'IVA, ricade nell'ambito dell'imposta di registrazione in misura fissa a norma degli art. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/86.

Art. 22 – Imposta di bollo

L'imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22.02.2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di euro

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni, saranno trattati dal Comune anche con strumenti informatici unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e di regolamento, correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale.

Il rappresentante dell'Appaltatore dichiara di aver ricevuto la informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del citato

D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

Art. 24 – Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016. Il presente contratto redatto da persona di mia fiducia mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici, su dieci intere pagine a video oltre quanto di questa, del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano e confermano e lo sottoscrivono come segue:

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

(Dr. Angelo Baffa)

FIRMATO DIGITALMENTE

IL RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

(.....)

FIRMATO DIGITALMENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

(D.ssa Marialuisa Mercuri)

FIRMATO DIGITALMENTE

ALLEGATI:

- a) Capitolato Speciale d'Appalto,
- b) Offerta tecnica.